



SENT. N. 14/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23672 del Registro di Segreteria,

promosso nei confronti di:

Omissis S.C.A.R.L., Partita IVA omissis, con sede legale in omissis

omissis, Piazza *omissis*, in persona del legale rappresentante

pro tempore, nella qualità di agente contabile del Comune di *omissis*,

rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cavallo Perin, presso il cui studio in

Torino, C.so Regio Parco n. 2, è elettivamente domiciliata;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice

Procuratore Generale Massimo Valero e l'avv. Roberto Cavallo Perin per

l'agente contabile, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria n. 421/2023 dell'8 giugno 2023, con la quale il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Comune di *omissis* ha proposto l'approvazione, con conseguente discarico dell'agente contabile, del conto n. 145871/2019 reso dal concessionario *omissis* S.c.a.r.l., relativo alle riscossioni inerenti i servizi scolastici per l'anno 2019. La relazione ha rilevato che il concessionario ha redatto il conto in termini di cassa e non di competenza. Le riscossioni complessive, pari a euro 319.507,51, hanno ricompreso quelle relative al mese di dicembre 2019, pari a euro 22.600,14, che sono state, peraltro, riversate all'ente nell'esercizio successivo, e precisamente nel mese di febbraio 2020. Ciò ha giustificato la differenza di euro 22.672,87 tra riscossioni e riversamenti all'ente, unitamente alla somma di euro 72,73, riscossa nel febbraio 2019 ma non rendicontata e successivamente bonificata dal concessionario in data 23/12/2020 sull'apposito conto denominato "*debiti verso il Comune per entrate diverse da rendicontare*". In relazione alla sussistenza di vizi meramente formali e dell'esiguità degli importi in questione, il conto è stato pertanto ritenuto regolare dalla Sezione, con proposta di discarico dell'agente contabile. Con nota del 20 giugno 2023, la Procura contabile ha, invece, espresso parere negativo alla dichiarazione di regolarità del conto, rilevando "*un'anomalia gestionale, aggravata dal notevole lasso temporale intercorso tra riscossione e riversamento all'Ente (febbraio 2019 – dicembre 2020)*". Il conto è stato pertanto iscritto a ruolo per lo svolgimento del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., con fissazione dell'odierna udienza di trattazione.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 20/11/2023, rilevando che il conto in oggetto non evidenzia ammanchi, ma che dalla relazione del Magistrato istruttore emergono irregolarità formali consistenti nel riversamento di alcune somme nell'anno successivo a quello di riscossione, ha domandato dichiararsi irregolare la gestione contabile e il conto giudiziale in oggetto, peraltro senza addebito di responsabilità a carico dell'agente.

Si è costituita in giudizio la *omissis* S.c.a.r.l., con memoria del 15/11/2023, evidenziando di essere società partecipata dal Comune di *omissis*, incaricata dello svolgimento di attività di supporto alla gestione e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente, per quanto qui interessa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, in forza della determinazione del Servizio Tributi del 15 maggio 2019.

Rimarcando l'assenza di ammanchi contabili, la difesa del concessionario contesta la sussistenza dell'irregolarità o "*anomalia gestionale*" imputata dalla Procura, posto che il regolamento di contabilità del Comune di *omissis* *omissis* non prevedeva un preciso termine di riversamento delle entrate relative ai servizi scolastici, e che, in ogni caso, la gran parte della somma in discordanza (per euro 22.600,14) è stata versata entro il secondo mese dalla chiusura dell'esercizio, mentre il solo esiguo importo di euro 72,72 è stato riversato nel dicembre dell'anno successivo.

Conclude, pertanto, per la dichiarazione di regolarità della gestione e per il proprio discarico.

Nella pubblica udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'istruttoria eseguita sul conto giudiziale in oggetto ha evidenziato le irregolarità evidenziate in fatto, che, per quanto di natura formale e non indicanti ammanchi o altri elementi sintomatici di una responsabilità dell'agente contabile, non ne hanno tuttavia consentito, atteso il parere negativo espresso dalla Procura, l'immediata pronuncia di discarico.

In tali casi, l'art. 147 del D.Lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) prevede l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale. Tale procedura consente di accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della Sezione.

2. Appare pacifico, nel caso di specie, sia in virtù dell'attività istruttoria precedentemente espletata, nonché degli ulteriori apporti documentali forniti dal concessionario nel presente giudizio, su cui ha concordato lo stesso Pubblico Ministero, l'effettivo pareggio del conto, nonostante le sopra evidenziate irregolarità formali di compilazione.

3. Da tali rilievi il Collegio deduce, pertanto, l'assenza di elementi idonei a liquidare un debito a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio, corrispondenti a perdite o sottrazione di denaro o valori, con conseguente mancanza di addebiti o profili di responsabilità a suo carico, ma ritiene di dover pronunciare, peraltro, dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto.

3.1. È pur vero, infatti, che le discordanze tra incassi e riversamenti appaiono imputabili, come delineato nella memoria depositata dal concessionario della riscossione, alla mancanza di un preciso termine di riversamento, che ne ha

determinato il conseguente accredito, per una parte, nell'anno successivo, ed è, altresì, innegabile che il termine giornaliero previsto dall'art. 227 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato) appare, nella fattispecie, non strettamente applicabile con riferimento alle caratteristiche concrete della gestione (*“Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza [...]”*, così l'art. 227, primo comma, r.d. n. 827/1924) e all'entità non particolarmente significativa degli importi in questione.

Ciò nonostante, deve rilevarsi che il riversamento è avvenuto ad una distanza temporale non insignificante rispetto all'incasso, e comunque segnatamente in violazione del principio di annualità che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.) e onde garantire l'ordinata e trasparente sequenza delle gestioni nonché l'irretrattabilità, a chiusura degli esercizi, delle stesse contabilità (cfr. le sentenze di questa Sezione giurisdizionale n. 140 e n. 141/2023); talché, se nella fattispecie tale circostanza non ha prodotto alcun concreto detrimento per l'ente concedente (comunque, astrattamente ipotizzabile), in virtù dell'asserita identità delle tesorerie e dell'assenza della previsione di interessi convenzionali per il ritardo (o, in ogni caso, per la sostanziale non significatività dell'ammontare degli importi in discussione), il riversamento dell'incasso nell'annualità successiva al suo accredito si risolve conseguentemente, e di per sé, in un impedimento ad una pronuncia di regolarità formale del conto.

3.2. Occorre anche evidenziare, in via di principio, che, in virtù dell'assenza di un termine convenzionale di riversamento ma non potendosi, comunque, in

fattispecie simili ammettere un termine *ad libitum* del concessionario (e peraltro, attesa la riferita non applicabilità dell'art. 227 r.d. n. 827/1924, in considerazione della concreta fattispecie), la giurisprudenza ha fatto riferimento, per analogia, alla cadenza quindicinale prevista dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L., la quale, seppur dettata per gli incaricati interni, è ritenuta applicabile anche a quelli esterni (cfr., in fattispecie simile, Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 62/2018, che ha rilevato come detto termine sia previsto anche dalle relative istruzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, valevoli per gli enti in tesoreria unica).

3.3. Ad avviso del Collegio, in alternativa e ancor più pertinentemente, si deve considerare il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 193/2001 (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 212/2023 e n. 230/2023), nonché dal decreto di attuazione del Ministero delle finanze del 2 novembre 2005, il quale termine, in mancanza di disposizioni convenzionali, deve applicarsi quantomeno ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. (cfr. Sez. giur. Toscana, n. 111/2020; Sez. I App., n. 92/2022).

3.4. Tali stretti termini di riversamento non sono stati rispettati nel caso di specie dal concessionario, che, peraltro, non ha addotto né provato circostanze di impedimento al rispetto degli stessi, donde la sussistenza dell'irregolarità formale della gestione contabile contestata.

4. In ogni caso, qualora, come asserito dalla difesa dell'agente contabile, il ritardo nel riversamento rispetto alle suddette scadenze fosse stato imputabile a ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, slittati all'annualità successiva, in disparte la considerazione che tale asserzione non trova conferma

nella documentazione contabile agli atti (dove le riscossioni risultano tutte avvenute nel corso del 2019), ne sarebbe comunque conseguito che le relative somme non avrebbero, comunque, dovuto essere ricomprese nel conto relativo all'annualità in oggetto, bensì in quello successivo, essendo stato il conto, pacificamente, compilato secondo il criterio di cassa e non di competenza.

Anche in tale circostanza, quindi, il conto sarebbe comunque da considerarsi formalmente irregolare, pur in mancanza di ammanchi o responsabilità del concessionario.

5. Per l'effetto, va qui rimarcato che la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e discarico dell'agente contabile, già in passato più volte ribadita dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, Sez. giur. Molise, n. 38/2012; n. 42/2015; n. 66/2017, nella fattispecie con riferimento al previgente art. 30, c. 2, r.d. n. 1038/1933), appare ora pienamente compatibile con il disposto di cui all'art. 149, c. 3, c.g.c., seconda parte del periodo, ai sensi del quale *“Quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”*; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente.

Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 1038/1933 (cfr. Sez. giur. Calabria, n. 274/2021; Sez. giur. Marche, n. 15/2022).

	Circostanza che il Collegio ritiene, appunto, ricorrere nella presente fattispecie.	
	6. L'assenza di ammanchi e profili di responsabilità a carico del contabile	
	giustifica la compensazione delle spese del procedimento.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe, relativo alla	
	riscossione delle entrate per i servizi scolastici del Comune di <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> per l'esercizio 2019, reso dal concessionario della riscossione <i>omissis</i>	
	S.c.a.r.l.;	
	DICHIARA il discarico dell'agente contabile.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2023, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 06/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 8 di 9 -	

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente